



Elba Assicurazioni S.p.A.

POLIZZA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

(art. 103, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016)



SALVI & SALVI s.a.s.
di Roberto Salvi
AGENZIA DI ASSICURAZIONI
62100 Macerata - V.le Martiri della Libertà, 38
Tel. 0733 231666 - Fax. 0733 232157
agenzia.maceratasantacroce.it@generali.com

La presente Scheda Tecnica 1.2 costituisce parte integrante della Garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19/01/2018



1001334045

Garanzia fideiussoria n. 1334045	Codice Controllo 6	Rilasciata da: Agenzia di Cod. 093	G.A.A.T. SERVICE SRL - Torino Prov. TO	Subagente 69	Codice Rischio 118
Garante "ELBA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A."					
R.E.A. 1878095	PEC elbassicurazioni@pec.elbassicurazioni.it	C.F./P.IVA 05850710962			
Sede MILANO	Indirizzo VIA MECENATE, 90	CAP 20138	Prov. MI		
Contraente (Obbligato Principale): CRESCIMBENI CARLO SRL	PEC CRESCIMBENICARLOSRL@MAILC.IT	C.F./P.IVA 00150180438 / 00150180438			
Sede CINGOLI	Indirizzo VIA L.B. ALBERTI, 4	CAP 62011	Prov. MC		
Stazione appaltante (Beneficiario) COMUNE DI POLLENZA	PEC comune.pollenza.mc@legalmail.it	C.F. / P. I.V.A.			
Comune POLLENZA	Indirizzo PIAZZA DELLA LIBERTA', 16	CAP 62010	Prov. MC		

Descrizione opera/servizio/fornitura

COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO CASSETTE. PIATTAFORMA POLIVALENTE PRIMO LOTTO. OPERE STRADALI. CIG: Z2D25592FB.

Luogo di esecuzione **AREA VERDE IMPIANTO SPORTIVO DI VIA G. FALCONE**

Costo complessivo previsto a base d'asta	Ribasso d'asta 8,00 %	5,00 % del costo dell'opera
€ 38.104,36	Costo aggiudicazione	Somma garantita
EURO Trentottomilacentotrentatré/36	€ 35.176,01	€ 1.758,80
EURO Trentacinquemilacentosettantasei/01	EURO Millesettecentocinquanteotto/80	
Data inizio garanzia fideiussoria: v. art. 2 Schema Tipo 1.2		Data cessazione garanzia fideiussoria: v. art.2 Schema Tipo 1.2

Ai soli fini del calcolo del premio, si indica durata dal **24/10/2018** al **24/2/2019** al tasso lordo del 20,247 %.

Frazionamento proroghe: **Premio unico**

Sono operanti i seguenti allegati: **DG**

	Netto	Accessori	Spese	Imponibile	Imposte	Totale Euro
PREMIO	88,89	17,78	0,00	106,67	13,33	120,00
PROROGHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

Il Contraente

Il Garante

ELBA ASSICURAZIONI S.P.A.

CRESCIMBENI CARLO
Amministratore Unico
(Crescimbeni Carlo)

Giuseppe Porta

Giuseppe Porta

Emessa in 4 esemplari ad un solo effetto il 23/10/2018 in Milano.

La presente polizza è stata generata nel rispetto delle norme tecniche, dei criteri e dei requisiti stabiliti nel DPCM del 30.03.2009 e successive modifiche. La sua copia cartacea ha valenza probatoria ai sensi dell'art 16 del D. Lgs. del 30/12/2010, n. 235. La firma digitale del documento, la sua originalità e la corrispondenza del suo contenuto sono verificabili, secondo la regolamentazione definita da AgID (www.agid.gov.it), mediante accesso al sito istituzionale di Elba Assicurazioni (www.elbassicurazioni.it), selezionando "Servizi", "Verifica Firma Digitale" digitando poi il "Numero di Polizza" e il "Codice controllo" riportati su questo documento.





Elba Assicurazioni S.p.A.

SCHEMA TIPO 1.2 (d.m. 31/2018) GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA NUMERO 1334045

(Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:

i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;

ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;

iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

a) decorre dalla data di stipula del contratto;

b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione - Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Elba Assicurazioni S.p.A.

Giuseppe Porta





Elba Assicurazioni S.p.A.

ALLEGATO DG - DETERMINAZIONE DELLA GARANZIA

Polizza n. 1334045 Agenzia 093 - G.A.A.T. SERVICE SRL - Torino Data di emissione 23/10/2018

Contraente CRESCIMBENI CARLO SRL P.I./C.F. 00150180438 / 00150180438

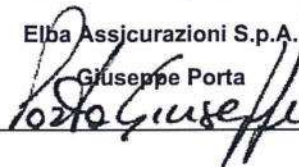
Si precisa che la garanzia prestata con la presente polizza sarà valida fino a disposizione di svincolo da parte del Beneficiario, indipendentemente dalla durata convenzionale esposta in frontespizio, utile soltanto ai fini del calcolo del premio.

Il Contraente


CRESCIMBENI CARLO Srl
Amministratore Unico
(Crescimbeni Carlo)

Elba Assicurazioni S.p.A.

Giuseppe Porta







Elba Assicurazioni S.p.A.



Cognome **PORTA**
Nome **GIUSEPPE**
Data di nascita **21/11/1958**
(anno **1958** m. **11** s. **A**)
a. **TORINO** (TO)
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **PAVIA**
Via **VIA MONFERRATO 21B**
Stato civile **SEPARATO**
Professione **SEPARATO**
CONGIUNTI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1.76**
Capelli **BRIZZOLATI**
Occhi **AZZURRI**
Segni particolari



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' DEL FIDEJUSSORE

resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del d.p.r. n. 445/2000

Il sottoscritto Giuseppe Porta nato a Torino (Italia) il 21/11/1958, nella sua qualità di Dirigente Procuratore di Elba Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano (MI) – Via Mecenate 90 (autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni ed Altri Danni ai Beni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 03 giugno 2008), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA

Che, in forza dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 25/07/2018 come da copia conforme all'originale a certificazione del Dott. Claudio Caruso Notaio in Milano, Repertorio n° 16.967, è legittimato ad esercitare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare a sottoscrivere fideiussioni per tipologia e importi richiesti.

Elba Assicurazioni S.p.A.
(Giuseppe Porta)

Giuseppe Porta

